



CITTA' DI NIZZA MONFERRATO
(PROVINCIA DI ASTI)

ORIGINALE

SET. V - ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 183 DEL 30-09-2026

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale in occasione dell'evento organizzato dall'Associazione Vivo il Borgo San Michele il 03.10.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Davide Federico Cuttica in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Vivo il Borgo San Michele, con la quale si comunica che in data 03.10.2026 si svolgerà presso la borgata San Michele un evento in occasione della Festa del Santo Patrono San Michele e per permettere una corretta gestione dei flussi veicolari e pedonali, è prevista la chiusura al traffico di un tratto di Strada San Michele, con limitazione dell'accesso ai soli residenti, mezzi autorizzati e mezzi di soccorso;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione, e al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e la fluidità della circolazione stradale;

SENTITO il parere dell'amministrazione comunale;

VISTI il D.Lgs. 285/92 e il D.P.R. 495/92 e successive modifiche inerenti le normative sulla circolazione stradale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali);

VISTO lo Statuto Comunale;

ASSUNTE le funzioni di Responsabile del V Settore Comunale – Polizia Municipale, conferite al sottoscritto con Decreto sindacale n. 13 in data 29.12.2025;

ORDINA

L'osservanza dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni da parte dei conducenti di tutte le categorie di veicoli **il giorno 03.10.2026 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 in Strada San Michele - tratto compreso tra l'intersezione fronte il civico 26 e l'intersezione con la prosecuzione di Strada Baglio presso la proprietà Chiappone:**

1. Divieto di transito.

L'accesso sarà consentito ai residenti, ai mezzi di soccorso e autorizzati.

Dovranno essere posizionate transenne con segnale di "strada chiusa" a monte e a valle del tratto interessato dalla chiusura.

Il posizionamento e la rimozione delle transenne a chiusura della strada sono a carico del richiedente.

È fatto obbligo al richiedente di provvedere allo sgombero e alla pulizia delle aree richieste al termine dell'occupazione.

La presente Ordinanza ha il carattere di temporaneità e, durante il periodo di validità,

annulla le prescrizioni che con la stessa risultino incompatibili.

Viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo Comunale on line.

L'Organizzatore è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea di deviazione del traffico.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni contenute nella presente Ordinanza, è punito con le sanzioni previste dal C.d.S. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare quanto previsto dalla presente ordinanza.

Il personale del Comando di Polizia Municipale è autorizzato a concedere deroghe alla presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada e l'art. 74 del Regolamento di attuazione, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 205).

Responsabile dell'istruttoria
Vice Comm. Alberto Terzano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SILLANO SILVANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.
lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa